



**GIUNTA REGIONALE**

**DETERMINAZIONE n. DPC026/211 del 07/09/2022**

**DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE**

**SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE**

**UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI**

**OGGETTO: STAM S.r.l.** - Decisione UE 2018/1147 - D.lgs. 03/04/2006, n. 152 art. 29-octies – L.R. 19/12/2007, n. 45 – AIA n. **DPC 026/323 del 21/12/2017** e s.m.i.. – **Riesame** ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. a del D.lgs.152/2006.

- ✚ **Titolare autorizzazione:** STAM S.r.l.;
- ✚ **Sede Legale:** Zona industriale Valle Cupa” - 64010 Colonnella (TE)
- ✚ **C.F./PIVA:** 01738450673;
- ✚ **Sede Impianto:** Zona industriale “Valle Cupa” - 64010 Colonnella (TE);
- ✚ **Codice SGRB:** IPPC – TE 007;
- ✚ **Attività IPPC:** 5.3 b) punto 1) di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs.152/2006;
- ✚ **Operazioni di Recupero:** R3
- ✚ **Potenzialità:** **29.800 Mg/a** (istantanea pari a 394 Mg);
- ✚ **Coordinate geografiche:** 42°52'40'' N – 13°50' 15'' E

**L'AUTORITA' COMPETENTE**

**DGR n. 469 del 24.06.2015**

..... **OMISSIS** .....

**DETERMINA**

*ai sensi dell'art. 29-octies comma 3, lett. a del D.lgs. 152/2006*

**Art. 1**

**AUTORIZZAZIONE IMPIANTO - ELABORATI TECNICI – POTENZIALITA'**



## GIUNTA REGIONALE

- ❖ **di PRENDERE ATTO** delle risultanze dell'iter tecnico - amministrativo compiuto e connesso all'emanazione del presente provvedimento;
- ❖ **di AUTORIZZARE**, fatte proprie le risultanze delle Conferenza di Servizi del 27/05/2022 e del 26/07/2022, alla STAM Srl (P.IVA 01738450673), con sede legale in Zona industriale Valle Cupa" - 64010 Colonnella (TE), il **riesame con valenza di rinnovo** dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. **DPC 026/323 del 21/12/2017** e s.m.i. per l'impianto/complesso IPPC sito in Zona industriale "Valle Cupa" nel Comune di Colonnella (TE) rientrante nelle categorie industriali identificate al punto 5.3 lett. b) dell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 – **Operazioni R3**;
- ❖ **di APPROVARE** gli elaborati tecnici e tavole progettuali trasmessi dalla STAM srl elencati in premessa e pubblicati sul sito della Regione Abruzzo al seguente indirizzo:  
<https://www.regione.abruzzo.it/procedimenti-aia-rifiuti>;
- ❖ **di REVOCARE** la sospensione dell'attività imposta con Determina n. DPC026/134 del 27/05/2021 a far data dalla conclusione di tutte le opere impiantistiche qui impartite ed autorizzate, previo adempimento di quanto disposto dall'art. 4 del presente provvedimento;
- ❖ **di CONFERMARE** la **capacità complessiva dell'impianto** di **29.800 Mg/a** e **potenzialità istantanea totale** di **394 Mg**;

### Art. 2

#### **AUTORIZZAZIONI AGGIORNATE**

- 1) Il presente provvedimento **aggiorna** l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC 026/323 del 21/12/2017 e s.m.i. citata in premessa, richiamando tutte le prescrizioni, condizioni obblighi e limiti previsti nella precedente autorizzazione, salvo quanto espressamente modificato dal presente provvedimento, a far data dall'adozione dello stesso.
- 2) Il presente provvedimento fa proprie le autorizzazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, relativi alla gestione dei rifiuti, agli scarichi ed alle emissioni in atmosfera.

### Art. 3

#### **VALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO**



## GIUNTA REGIONALE

---

La validità dell'A.I.A. è di **12 (dodici) anni** dalla data di emanazione del presente provvedimento, stante la certificazione **UNI EN ISO 14001 n. AI 3866** con scadenza alla data del 16/12/2024. Alla data di scadenza della certificazione la Ditta dovrà trasmettere all'A.C. la certificazione aggiornata.

### Art. 4

#### **PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELL'IMPIANTO**

Si prescrivere che la STAM Srl comunichi preventivamente l'inizio dei lavori di cui all'adeguamento delle strutture impiantistiche esistenti, all'A.C., al competente Distretto provinciale dell'ARTA ed al Comune di Colonnella (TE).

Si prescrive altresì che la fase di gestione dell'installazione nella nuova configurazione debba essere preceduta dalla trasmissione al SGRB della seguente documentazione completa e conforme ai sensi di legge:

1. Comunicazione del Direttore dei Lavori indicante:
  - a. l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
  - b. l'avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;
2. Data avvio dell'installazione nella nuova configurazione;
3. Si dispone che entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione di avvio dell'installazione nella nuova configurazione, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, la Ditta presenti il certificato di collaudo delle opere realizzate. Detto certificato deve attestare, tra l'altro, in funzione anche della tipologia di installazione:
  - a) La conformità delle modifiche all'installazione realizzate con il progetto approvato;
  - b) L'idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell'installazione a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
  - c) Il regolare funzionamento dell'installazione nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
  - d) L'idoneità dell'installazione a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione.
4. Si prescrivere che la Ditta provveda ad inviare il certificato di collaudo dell'impianto all'A.C., al Distretto Provinciale dell'ARTA competente per territorio ed al Comune dove ha sede l'impianto.



GIUNTA REGIONALE

Art. 5

**CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

1. Nell'installazione possono essere gestiti i rifiuti di cui alla seguente tabella EER:

<i>Tipologia (All. 1 Sub. 1 D.M. 5/2/98)</i>	<i>Codice CER rifiuto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Quantità totali (t/a)</i>	<i>Capacità massima istantanea (t).</i>
16.1, lett. a)	200108 200302	Frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolta separatamente	200	30
16.1, lett. b)	020103	Rifiuti vegetali di coltivazioni agricole	100	25
16.1, lett. d)	020304 020501 020701 020702 020704	Rifiuti vegetali derivanti da attività agro-industriali	600	50
16.1, lett. h)	030101 030199 150103 200138	Scarti di legno non impregnato	500	50
16.1, lett. j)	030309 030310 030311	Fibra e fanghi di carta	500	50
16.1, lett. l)	200201	Rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde	5.500	60
16.1, lett. m)	020204 020305 020502 020705 020201 020301 020403 020603 030302 040107 190605 190606 190805 190812 190814	Rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità, costituiti da: fanghi di depurazione, fanghi di depurazione delle industrie alimentari	21.600	99
16.1, lett. n)	100101 100102 100103 100115 100117	Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11	800	30
<b>TOTALE QUANTITATIVO RIFIUTI IN BASE ANNUA</b>			<b>29.800 tonnellate</b>	



## GIUNTA REGIONALE

---

2. Si autorizza il QRE - datato 28/07/2022 – di cui al PMC rev. Luglio 2022 debitamente firmato da tecnico.

### **Art. 6**

### **PRESCRIZIONI**

Si richiama il rispetto delle condizioni e prescrizioni dell'AIA n. DPC 026/323 del 21/12/2017 e s.m.i., nonché di quanto evidenziato nelle relazioni ARTA prot. prot. n. 36020 del 27/07/2022 e prot. n. 0037830/2022 del 05/08/2022. In particolare le prescrizioni sotto riportate per le quali il SGRB-dpc026 chiederà la verifica di ottemperanza per il tramite dell'ARTA:

### **CAPACITÀ PRODUTTIVA**

1. La messa in riserva dei rifiuti deve essere tale da garantire che non si inneschino processi di fermentazione che vadano ad alterare la stabilità dei rifiuti stessi liberando sostanze maleodoranti;

### **CICLO PRODUTTIVO**

2. Dovrà essere assicurato il rispetto quanto previsto dall'Allegato 2 punto 13 del D.Lgs. 75/2010, pertanto la ditta dovrà garantire che a valle del processo di essiccazione i fanghi (tranne quelli agroindustriali che costituiscono una percentuale minima del totale conferito presso la Ditta) non superino il 35% (p/p sostanza secca) della miscela iniziale;

3. Dovranno essere rilevate e registrate quotidianamente temperatura, ossigeno e umidità dei cumuli in fase ACT;

4. Devono essere identificati in situ lotti, partite e cumuli e relativa fase di avanzamento durante le fasi di lavorazione mediante apposita cartellonistica, registri e segnali anche al fine di agevolare le ispezioni da parte degli Enti di controllo;

5. Il tempo di stoccaggio dei fanghi ricevuti non deve superare le 48 ore;

6. I cumuli non devono avere altezza superiore a 2,5 metri;

7. La planimetria C01 riportante le dimensioni delle aree di stoccaggio è l'unica configurazione ammissibile per l'installazione;

### **STATO DEL SITO**

8. Entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento la ditta dovrà produrre una relazione dettagliata in merito a quanto attuato in riferimento a quanto previsto dal Titolo V alla Parte IV del



## GIUNTA REGIONALE

D.Lgs 152/06; qualora non effettuato la società dovrà adempiere a quanto previsto dalla succitata Parte IV;

9. In linea con l'art. 29 sexies comma 6 bis del D.Lgs. 152/06, il campionamento del terreno deve essere effettuato entro il 30/09/2022 nelle sole aree asfaltate e ripetuto con cadenza decennale;

10. È necessario che la società individui ed adotti, nel Piano di Gestione delle condizioni diverse dal normale esercizio, le misure necessarie a garantire che, in caso di rischio di esondazione, siano messi in sicurezza i rifiuti e le sostanze pericolose, in modo da impedire contaminazioni delle matrici ambientali. L'aggiornamento di tale piano deve essere trasmesso all'AC e all'ARTA entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento;

### **SCREENING PER LA VERIFICA DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO**

11. Le aree di stoccaggio delle materie prime e dei prodotti finiti, in particolare se pericolosi, devono essere coperte, impermeabilizzate tramite idonea pavimentazione industriale, cordolate e dotate di idonee pendenze verso pozzetti ciechi;

12. Il serbatoio del gasolio in particolare deve essere dotato di bacino di contenimento di capacità idonea a contenere almeno il volume del serbatoio stesso.

### **CICLO DELLE ACQUE**

13. Entro il 30/09/2022 devono essere installati dei contatori volumetrici e deve essere effettuata una registrazione mensile delle relative letture al fine di verificare il bilancio idrico presso prese da acquedotto e da pozzo (qualora autorizzato), pozzetto di raccordo acqua drenaggio biofiltri, pozzetto di raccordo acque da depurare, reintegro degli scrubber (lo spurgo si considererà identico in quanto viene mantenuto costante il livello), condotte dedicate all'umidificazione dei biofiltri, vasche di accumulo per lavaggio di aree e mezzi e tutti gli "scarichi intermedi" individuati nell'ETD nonché agli scarichi finali;

14. Il pozzetto di campionamento relativo al punto di scarico S2 (pozzetto P6) dovrà essere dotato di autocampionatore entro il 30/09/2022;

15. La vasca di "prima pioggia" deve essere svuotata al massimo entro 7 giorni dal termine dell'evento meteorico;

16. Nell'impianto di separazione delle acque di prima pioggia deve essere messa in funzione la valvola automatica/motorizzata o pneumatica esistente in modo tale da assicurare l'interruzione



## GIUNTA REGIONALE

dell'afflusso, nella vasca di accumulo delle acque di prima pioggia, delle acque meteoriche eccedenti la prima pioggia stessa e la loro deviazione verso il recapito prescelto;

17. Allo scarico finale dovrà essere verificato dal proponente il rispetto dei VLE di cui alla Tab. 3 All. 5 alla Parte III, colonna di scarico in acque superficiali, salvo per i parametri per i quali, in base ai BAT AELs, sono fissati valori più restrittivi e nello specifico:

- ✓ TOC:  $\leq 60$  mg/l;
- ✓ SST  $\leq 60$  mg/l;
- ✓ Azoto totale  $\leq 25$  mg/l;
- ✓ Fosforo totale  $\leq 2$  mg/l;
- ✓ As  $\leq 0.02$  mg/l;
- ✓ Cr  $\leq 0.15$  mg/l;
- ✓ Pb  $\leq 0.1$  mg/l;
- ✓ Ni  $\leq 0.5$  mg/l;

18. La verifica del rispetto del valore limite deve essere effettuata di norma su un campione medio relativo a tre ore di scarico;

19. La frequenza di monitoraggio deve essere :

- COD, azoto totale, TOC, fosforo, SST, campionamento ed analisi con cadenza mensile;
- Arsenico (As), cadmio (Cd), cromo (Cr), rame (Cu), nickel (Ni), piombo (Pb) e zinco (Zn), mercurio (Hg), campionamento ed analisi con cadenza mensile;
- PFOA, PFOS campionamento ed analisi con cadenza semestrale;

20. Effettuare il campionamento e l'analisi dei restanti inquinanti di Tab. 3 All. 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 con cadenza semestrale;


21. La ditta dovrà integrare il monitoraggio prevedendo anche i seguenti parametri:

- Temperatura;
- Colore;
- Odore;
- Conducibilità;

22. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

23. Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio;





## GIUNTA REGIONALE

---

24. I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto;
25. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
26. Al fine di monitorare l'efficienza di ogni stadio di trattamento, si ritiene necessario che il proponente effettui periodicamente campionamenti a monte ed a valle di ogni sezione. A tale scopo, dovranno essere predisposti pozzetti campionabili. Si ritiene pertanto di proporre la prescrizione che il proponente invii un programma di monitoraggio periodico nel quale siano individuati i parametri chiave per il monitoraggio dell'efficienza per ogni sezione di impianto e le relative frequenze entro il 30/09/2022;
27. I pozzetti di prelievo campioni devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e sempre facilmente accessibili per i campionamenti, ai sensi del D.Lgs. 152/06, Titolo III, Capo III, art. 101; periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti stessi;
28. Occorre aggiornare il PMC secondo quanto sopra specificato entro il 30/09/2022;

### **EMISSIONI IN ATMOSFERA**

29. Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di campionamento dei biofiltri devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio e controllo. Ovvero la ditta effettuerà campagne di monitoraggio con frequenza trimestrale alternando le sub-aree in modo da verificare nel tempo – nell'arco di 1 anno - e nello spazio – sull'intera superficie - le concentrazioni degli inquinanti;
30. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
31. L'accesso ai punti di prelievo deve essere garantito in ogni momento e deve possedere i requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti;
32. Devono essere evitate emissioni diffuse e fugitive, sia attraverso il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni, sia attraverso il mantenimento strutturale degli edifici che non devono permettere vie di fuga delle emissioni stesse;
33. Gli interventi di controllo e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al monitoraggio dei parametri significativi dal punto di vista ambientale dovranno essere eseguiti secondo quanto riportato nel piano di monitoraggio. In particolare devono essere garantite le seguenti azioni minimali:





## GIUNTA REGIONALE

---

- ✓ manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- ✓ manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- ✓ controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;

34. Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- ✓ la data di effettuazione dell'intervento;
- ✓ il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- ✓ la descrizione sintetica dell'intervento;
- ✓ l'indicazione dell'autore dell'intervento;

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo. Nel caso in cui si rilevi per una o più apparecchiature, connesse o indipendenti, un aumento della frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e la gestione degli eventi dovranno essere riviste in accordo con l'A.C. e con l'A.R.T.A. Distretto di Teramo;

35. 15 giorni prima della messa in esercizio degli impianti nella nuova configurazione, l'azienda dovrà darne comunicazione all'Autorità Competente, al Comune, al Distretto ARTA di Teramo, alla ASL n. 4;

36. Durante la marcia controllata, eseguita in un periodo continuativo di 15 gg, l'azienda dovrà effettuare almeno tre autocontrolli, preferibilmente non consecutivi: uno il primo giorno, uno in un giorno intermedio ed uno l'ultimo, nelle condizioni più gravose di esercizio;

37. Entro 45 gg dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto, l'impresa dovrà comunicare all'Autorità Competente, al Comune, all'ARTA ed all'ASL i dati relativi alle emissioni misurate durante la marcia controllata;

38. La messa a regime degli impianti non può durare più di 90 gg. Qualora dagli esiti della marcia controllata si desuma la necessità di aggiornare il QRE proposto ed autorizzato, il Gestore ne darà tempestiva comunicazione all'Autorità Competente ed al Distretto Arta competente per territorio, chiedendo contestualmente la modifica dell'Autorizzazione.



## GIUNTA REGIONALE

---

### **RIFIUTI**

39. Le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, dovranno essere impermeabilizzate, realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e la ripresa di possibili sversamenti;
40. I rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un codice E.E.R., in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso;
41. È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti, in particolare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;
42. Devono essere separati i rifiuti incompatibili o che potrebbero reagire tra loro;
43. Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti;
44. I mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti devono essere tali da evitare la dispersione degli stessi; in particolare:
- i sistemi di trasporto di rifiuti soggetti a dispersione eolica devono essere carterizzati o provvisti di nebulizzazione;
  - i sistemi di trasporto di rifiuti liquidi devono essere provvisti di sistemi di pompaggio o mezzi idonei per fusti e cisternette;
  - i sistemi di trasporto di rifiuti fangosi devono essere scelti in base alla concentrazione di sostanza secca del fango stesso;
45. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, devono essere effettuate in condizioni di sicurezza tali da:
- evitare la dispersione di materiale pulverulento;
  - evitare gli sversamenti al suolo di liquidi;
  - evitare ogni danno a flora e fauna;
  - evitare per quanto possibile rumori e molestie olfattive;
  - produrre il minor degrado ambientale e paesaggistico possibile;
46. Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;



## GIUNTA REGIONALE

---

### **PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

47. La frequenza di controllo per gli inquinanti emessi in atmosfera deve essere trimestrale, al fine di garantire il monitoraggio secondo le LG ARTA; in ragione della specificità e dell'onerosità delle analisi si ritiene che il controllo delle U.O. possa avere cadenza semestrale;
48. Per gli impianti di abbattimento devono essere inseriti (ove non presenti) tutti i parametri oggetto di controllo e ove opportuno i range ottimali di funzionamento;
49. Il monitoraggio del prodotto finito dovrà prevedere anche il controllo dell'Indice respirometrico (IRDP);
50. La Ditta deve comunicare all'A.C. e al Distretto ARTA di Teramo, con almeno 15 giorni di anticipo, le date dei monitoraggi dei biofiltri;
51. Entro il 30 giugno di ogni anno deve essere inviato il report annuale degli autocontrolli ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 2 del D.Lgs. 152/06;
52. La ditta dovrà prevedere per le vasche, serbatoi ecc. presenti prove di tenuta e verifica d'integrità strutturale nel rispetto norma UNI EN 1610 secondo le modalità e le frequenze previste dalla normativa di settore;
53. La ditta dovrà integrare, entro il 30/09/2022, l'ETD e il Piano di Monitoraggio e Controllo relativamente alle sezioni emissioni in atmosfera e scarichi inserendo i parametri di monitoraggio e le frequenze indicate nei paragrafi specifici e trasmetterlo al Distretto ARTA di Teramo;

### **CONDIZIONI DIFFERENTI DAL NORMALE ESERCIZIO**

54. L'azienda deve produrre, entro il 30/09/2022, una procedura nella quale siano definite le modalità con cui intende gestire i malfunzionamenti dei sistemi di depurazione/abbattimento, sia relativamente alle emissioni in atmosfera sia agli scarichi idrici, in modo da garantire che i malfunzionamenti vengano prontamente rilevati e si interrompano le emissioni in atmosfera e/o lo scarico, qualora il malfunzionamento non consenta il rispetto dei Valori Limite;
55. In caso di malfunzionamento, l'azienda è tenuta a dare comunicazione senza ritardo e comunque entro otto (8) ore dall'evento al Sindaco, al Distretto Provinciale Arta, all'Autorità Competente. Nella comunicazione dovranno essere riportate le cause dell'evento, gli interventi immediati che si intendono adottare e la stima temporale del ripristino delle normali condizioni di esercizio;
56. Qualora risulti tecnologicamente impossibile evitare il superamento dei valori limite di emissione autorizzati, tale condizione non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario al



## **GIUNTA REGIONALE**

---

ripristino del normale funzionamento e comunque non oltre 60 giorni dalla comunicazione del malfunzionamento;

57. In caso di malfunzionamento prolungato è opportuno che, salvo diversamente indicato nell'AIA, la situazione sia opportunamente monitorata mediante analisi in continuo o discontinue con cadenza almeno giornaliera e trasmesse tempestivamente al Distretto Provinciale Arta competente;

58. I periodi di malfunzionamento devono essere annotati su apposito Registro dal quale si deve evincere il giorno, la durata, le comunicazioni agli enti, le azioni intraprese;

59. In caso di dismissione definitiva dell'attività, il Gestore dell'impianto deve darne comunicazione, con un anticipo di almeno 15 giorni, a Regione Abruzzo, Comune, ARTA e Provincia;

### **REPORT ANNUALE**

60. Il Gestore deve produrre annualmente una relazione dettagliata nella quale riporterà almeno le seguenti informazioni, sotto forma di relazione:

- ✓ l'andamento degli indicatori ambientali (consumi specifici e fattori di emissione) rilevati dal rilascio dell'AIA, commentando e motivando eventuali modifiche (miglioramenti ovvero peggioramenti);
- ✓ le modifiche comunicate dopo il rilascio dell'Autorizzazione, l'iter amministrativo seguito e lo stato di attuazione;
- ✓ l'esito dei controlli subito dopo il rilascio dell'AIA e gli eventuali provvedimenti intrapresi, sulla base delle raccomandazioni dell'ente di controllo e/o prescrizioni dell'Autorità Competente;
- ✓ la descrizione di eventuali incidenti o comunicazioni di malfunzionamenti avvenuti dopo il rilascio dell'AIA, nonché i provvedimenti intrapresi dalla ditta.

### **Art. 7**

### **PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Il presente provvedimento è subordinato al rispetto del Piano di Monitoraggio e Controllo (Tavola A10 – rev. 01 luglio 2022), integrato con le disposizioni di cui alle prescrizioni dei pareri ARTA prot. n. 36020 del 27/07/2022 e prot. n. 0037830/2022 del 05/08/2022.



GIUNTA REGIONALE

---

## **Art. 8**

### **RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI**

L'Azienda è tenuta al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e degli obblighi contenuti nella presente autorizzazione nonché alle condizioni e prescrizioni dell'AIA n. DPC 026/323 del 21/12/2017 e s.m.i. non modificate dal presente provvedimento. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati dall'art. 29-*decies*), comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29-*quattordecies* del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Per quanto non altrimenti specificato e/o modificato dal presente provvedimento, si richiamano le prescrizioni contenute nei pareri ARTA prot. n. 36020 del 27/07/2022 e prot. n. 0037830/2022 del 05/08/2022. In particolare, si richiamano le indicazioni e prescrizioni in merito a:

- a) Indicazioni su campionabilità ed accesso in sicurezza dei punti di emissione.
- b) Adempimenti in caso di malfunzionamento e dismissione attività;
- c) Report annuale.

## **Art. 9**

### **GARANZIE FINANZIARIE**

La STAM srl ha presentato le garanzie finanziarie di cui alla DGR 254/2016 che risultano accettate dal beneficiario. Tali garanzie finanziarie dovranno essere adeguate con apposita appendice in riferimento al presente Provvedimento di riesame/rinnovo.

## **Art. 10**

### **OBBLIGHI E RACCOMANDAZIONI**

La presente autorizzazione è condizionata al rispetto dei seguenti obblighi e raccomandazioni:

- a) Ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo.
- b) Il titolare e/o gestore dell'impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l'obbligo di accertare che il trasportatore sia munito di regolare iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.



---

**GIUNTA REGIONALE**

---

- c) Rispetto, per quanto applicabile, di quanto stabilito dall'art. 189 del D.Lgs. n. 152/06 in merito al Catasto dei Rifiuti.
- d) Rispetto di quanto ulteriormente previsto nel D.Lgs. n. 152/06 e nella normativa regionale di settore.
- e) Evitare ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli.
- f) Rendere disponibili al pubblico sul proprio sito internet o mediante altro mezzo ritenuto idoneo, i risultati dei monitoraggi prescritti nel presente provvedimento;

**Art. 11**

**EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data di rilascio e da essa decorrono i termini per le prescrizioni in essa riportate.

**Art. 12**

**PROCEDURA DI RINNOVO/ RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE**

- 1) La presente autorizzazione è prorogabile nelle forme previste dall'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 45/07. In tal caso sarà esaminata la relativa istanza, corredata da analitici elementi di valutazione che saranno presi in esame dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche.
- 2) Il presente provvedimento è soggetto a riesame secondo quanto previsto dall'art. 29-octies del D.lgs. 152/06.

**Art. 13**

**CONTROLLI ARTA**

- 1) Relativamente alle procedure di controllo a tariffa, che saranno svolte da parte di ARTA Abruzzo, si richiamano le disposizioni di cui al D.M. 24/04/2008.
- 2) L'ARTA effettuerà i sopralluoghi secondo la programmazione dell'Autorità Competente effettuata ai sensi dell'art. 29-decies, comma 11-bis del D.lgs. 152/06.



**GIUNTA REGIONALE**

---

**Art. 14**

**ALLEGATI AL PROVVEDIMENTO**

1. E' parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento:

**Allegato A** – ALL. C01 Planimetria zone deposito temporaneo materiali in lavorazione datata 09/06/2022 (trasmessa il 07/07/2022).

**Art. 15**

**TRASMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO**

1. Il presente provvedimento viene trasmesso, ai sensi di legge:

- a) alla STAM srl;
- b) al SUAP del Comune di Colonnella (TE);
- c) al Comune di Colonnella (TE);
- d) all'A.R.T.A. – Direzione Centrale - Area Tecnica;
- e) all'A.R.T.A. – Distretto di Teramo;
- f) alla Amministrazione Provinciale di Teramo;
- g) alla Azienda Unità Sanitaria Locale n° 4;
- h) all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;
- i) all'ISPRA ai sensi del D.lgs.152/2006;

2. Il presente provvedimento è classificato dal SGRB - dpc026 con Codice di installazione: IPPC-TE-007 da utilizzare sempre nella corrispondenza successiva;

3. Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, il presente provvedimento e gli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso gli uffici del Dipartimento Territorio - Ambiente, via Catullo, n. 2 – 65127 Pescara, ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 13 e art. 29-*decies*, comma 8 del D. Lgs. n. 152/06;

4. Il Responsabile del procedimento trasmette il presente Provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul sito web della Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche;

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2,





## GIUNTA REGIONALE

---

lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

### **Il Responsabile dell'Ufficio**

Dott. Gabriele Costantini

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs.39/93)*

### **Il Dirigente del Servizio**

Ing. Salvatore Corroppolo

*(Firmato digitalmente)*